



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 04 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA'  
PAESAGGISTICA - DANNO AMBIENTALE**

---

*Assunto il 04/03/2024*

*Numero Registro Dipartimento 185*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 2787 DEL 04/03/2024**

**Oggetto:** PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22-01-2004, N. 42 – RAUSO PIETRO ED ALTRI – COMUNE DI SANGINETO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;

la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

il decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, con il quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

il decreto dirigenziale n. 6328 del 14/06/2022, che ha definito – da ultimo – l’organizzazione degli uffici del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;

la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, rubricata “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e Approvazione Regolamento allegato al presente provvedimento sotto la lett. A”;

la delibera n. 717 del 15/12/2023 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale-approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;

la deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 31.03.2023, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025;

il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito all’ing. Salvatore Siviglia l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta regionale;

il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 9513 del 05/07/2023, con il quale sono state attribuite al dott. Luciano Finati le funzioni di dirigente del Settore n.4 “Educazione e Formazione Ambientale- Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale”;

Il successivo decreto n. 859/2023 avente ad oggetto “ DGR 297/2023. Rettifica decorrenza provvedimenti n. 9512 del 05/07/2023, n. 9513 del 05/07/2023, n. 9514 del 05/07/2023, n. 9515 del 05/07/2023, n. 9525 del 05/07/2023, n. 9526 del 05/07/2023 e n. 9527 del 05/07/2023”;

la disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°50489 del 6 febbraio 2020, con la quale il Dirigente del Settore 4, Avv. Luciano Finati, ha attribuito al Funzionario ing. Alfredo Pio Innocente, l’incarico di Responsabile dell’U.D.P. 4.3 di Cosenza del Settore 4 e Responsabile dei procedimenti della provincia di Cosenza, confermata con ulteriore disposizione di servizio protocollo generale - SIAR n°313239 del 10 luglio 2023;

### Premesso che:

l’ufficio operativo assegnatario della responsabilità dell’ istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite dello scrivente responsabile del

procedimento, come da atti presenti al Settore-, ha esaminato la documentazione presentata ed ha valutato dopo apposita istruttoria la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, di legittimità e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

il Comune di **Sanginetto (CS)**, con nota n°4250 del 22-09-2017, ha inoltrato la pratica prodotta a norma dell'art. 167 comma 5 e dell'art. 181 comma 1 – quater del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dalla sig. **Rauso Pietro ed altri**, per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, acquisita agli atti di questo Dipartimento con protocollo generale – siar n.297377 del 25-09-2017, per la realizzazione delle seguenti opere definite “ al piano terra il porticato lato ovest realizzato in difformità al progetto originario; al piano primo diversa realizzazione del portico lato ovest e delle terrazze lati nord ed est; mancata realizzazione della scala a chiocciola di collegamento tra il piano primo ed il piano sottotetto; diverso posizionamento della scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il piano primo; diverso posizionamento delle aperture sulle facciate; rivestimento dei pilastri circolari, presenti sul lato ovest, realizzato in mattoncini anziché intonaco; diversa inclinazione delle falde di copertura che comunque non comportano aumenti di superficie e volume; muretti dei terrazzi e dei porticati realizzati difformemente a quanto riportato nel progetto originario”, in difformità dalla concessione edilizia in variante n°050006284 del 10-10-2005 e successiva proroga n°0003513 del 14-05-2008, rilasciata dal Comune di Sanginetto (CS), opere realizzate su un'unità abitativa sita in Via A. De Gasperi del Comune di Sanginetto (CS), ed identificata catastalmente al foglio di mappa n°24, particella n°2101 – ambito tutelato di cui all'art. 142, comma 1, lettera “A” del D.lgs. n°42/04;

la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del d.lgs. 22/01/2004, n. 42;

l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di Sanginetto (CS) in data 06-04-2017, con protocollo n°1535;

a seguito dell'istruttoria procedimentale, il fascicolo è stato trasmesso con nota protocollo generale siar n°478013 del 30-10-2023 alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, per il richiesto parere obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

con protocollo generale - siar n°519257 del 23-11-2023, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole, espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°11186 del 22-11-2023;

#### **Considerato che:**

il gruppo di Lavoro, istituito con Decreto del Dirigente Generale n°6282 del 12-06-2020, ha ritenuto nella seduta del 29-11-2023, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € **4.142,95**(quattromilacentotrentadue/95);

con nota protocollo generale siar n°530699 del 29-11-2023, prendendo atto di quanto sopra, è stato richiesto al signor Rauso Pietro, ai sensi dell'articolo unico, comma 37, lettera b), legge 308/2004, il pagamento dell'indennità paesaggistica per l'importo di euro **4.142,95**, comprensivo di spese di notifica, entro trenta giorni decorrenti dalla notifica della predetta nota;

**Preso atto** del parere favorevole obbligatorio e vincolante, emesso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza, con nota protocollo n°11186 del 22-11-2023, per le opere definite come segue “al piano terra il porticato lato ovest realizzato in difformità al progetto originario; al piano primo diversa realizzazione del portico lato ovest e delle terrazze lati nord ed est; mancata realizzazione della scala a chiocciola di collegamento tra il piano primo ed il piano sottotetto; diverso posizionamento della scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il piano primo; diverso posizionamento delle aperture sulle facciate; rivestimento dei pilastri circolari, presenti sul lato ovest, realizzato in mattoncini anziché intonaco; diversa inclinazione delle falde di

copertura che comunque non comportano aumenti di superficie e volume; muretti dei terrazzi e dei porticati realizzati difformemente a quanto riportato nel progetto originario”, in difformità dalla concessione edilizia in variante n°050006284 del 10-10-2005 e successiva proroga n°0003513 del 14-05-2008, opere realizzate su un'unità abitativa sita in Via A. De Gasperi del Comune di Sangineto (CS), ed identificata catastalmente al foglio di mappa n°24, particella n°2101 – Ambito tutelato di cui all'art. 142, comma 1, lettera “A” del D.lgs. N°42/04;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, effettuato in data 16-01-2024, sul portale My Pay Calabria, dell'importo di € 4142,95 (quattromilacentotrentadue/95);

**Dato atto** che con decreto dirigenziale n°2117 del 20.02.2024, è stata accertata la somma versata di **€ 4.142,95**(quattromilacentotrentadue/95) sul capitolo d'entrata E 3402000301 del bilancio regionale 2024;

**Rilevato che** in caso di ulteriori lavori, a norma dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42//2004, dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

**Dato atto:**

che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;

che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;

che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;

che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate;

che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;

che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016;

che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto:

1. **Di pronunciare la Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla **ditta Rauso Pietro ed altri**, consistenti nella realizzazione di opere definite come “al piano terra il porticato lato ovest realizzato in difformità al progetto originario; al piano primo diversa

realizzazione del portico lato ovest e delle terrazze lati nord ed est; mancata realizzazione della scala a chiocciola di collegamento tra il piano primo ed il piano sottotetto; diverso posizionamento della scala esterna di collegamento tra il piano terra ed il piano primo; diverso posizionamento delle aperture sulle facciate; rivestimento dei pilastri circolari, presenti sul lato ovest, realizzato in mattoncini anzichè intonaco; diversa inclinazione delle falde di copertura che comunque non comportano aumenti di superficie e volume; muretti dei terrazzi e dei porticati realizzati difformemente a quanto riportato nel progetto originario”, in difformità dalla concessione edilizia in variante n°050006284 del 10-10-2005 e successiva proroga n°0003513 del 14-05-2008, rilasciata dal Comune di Sangineto (CS), realizzate su un'unità abitativa sita in Via A. De Gasperi del Comune di Sangineto (CS), ed identificata catastalmente al foglio di mappa n°24, particella n°2101 – Ambito tutelato di cui all'art. 142, comma 1, lettera “A” del D.lgs. n°42/04;

2. Di prendere atto che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
3. Di notificare il presente provvedimento:
  - alla ditta Rauso Pietro ed altri;
  - al Comune di Sangineto (CS);
  - alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza,
  - al Dipartimento “Territorio e Tutela dell'Ambiente” - Settore n°7 “Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile” - UDP\_7.4, della Regione Calabria;

4 Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

5. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Alfredo Pio Innocente**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**LUCIANO FINATI**

(con firma digitale)